COMUNE DI RIO SALICETO

STATUTO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 29/11/2001

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune di Rio Saliceto è l'ente locale autonomo che rappresenta la comunità insediata sul suo territorio e ne cura gli interessi ispirandosi ai principi fissati dalla Costituzione ed ai valori culturali, sociali e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizioni, nell'ambito delle norme fissate dalla Carta Europea della Autonomia Locale, della legge sulle autonomie locali e del presente Statuto.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove il progresso civile, sociale, economico e culturale della comunità locale affinché sia assicurata una migliore qualità della vita.
2. Il Comune, inoltre, svolge la sua azione perseguendo le finalità politiche e sociali assegnategli dalla Costituzione. Informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti agli obiettivi di piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e del completo sviluppo della persona. Ispira la propria attività al principio di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza; riconosce i diritti e la funzione essenziale delle formazioni sociali a partire dalla famiglia; riconosce, altresì i diritti e la funzione essenziale delle associazioni, ne garantisce l'autonomia, ne sostiene l'attività e ne promuove lo sviluppo; opera per il superamento degli squilibri economici, sociali, e territoriali esistenti nella propria comunità ed in quella nazionale. Garantisce l'approntamento di efficienti ed efficaci servizi pubblici e di adeguati servizi sociali riferiti ai bisogni primari dell'esistenza dei cittadini. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune pone fra gli obiettivi principali della propria azione amministrativa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali, naturali, storico - artistiche e archeologiche nell'interesse della collettività ed in funzione del miglioramento della qualità della vita; ripudia ogni forma di violenza e di razzismo ed a tal fine tutela e riconosce le pluralità religiose, culturali ed etniche ed opera per favorire l'integrazione culturale e sociale della comunità; riconosce la pace come diritto fondamentale delle persone e dei popoli; promuove azioni positive per favorire le pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini; valorizza e tutela il lavoro ed in particolare quello femminile riconoscendone lo specifico valore nella tradizione locale e l'apporto determinante allo sviluppo economico del territorio.

Art. 2 bis Pari opportunità

1. Il Comune di Rio Saliceto, ai sensi della legge 10 Aprile 1991 n. 125, promuove e sostiene l'apporto e la presenza di entrambi i sessi nella vita sociale ed economica, quale garanzia di pari

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

opportunità tra uomini e donne; a tal fine:

2. Il Consiglio Comunale può istituire apposita commissione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, con il compito di sottoporre al Consiglio comunale l'adozione di interventi per la concreta attuazione dei principi predetti;
3. Nella Giunta e negli Organi Collegiali non elettivi del Comune deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi;
4. Gli enti, aziende ed istituti dipendenti dal Comune devono, nei rispettivi atti costitutivi e negli statuti, prevedere norme analoghe a quelle previste dal presente statuto in materia di pari opportunità.

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. Nell'esercizio delle attività di programmazione il Comune assicura la partecipazione dei cittadini singoli ed associati, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza, alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della loro coerente attuazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con i soggetti pubblici, privilegiando gli enti locali caratterizzati da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee o con analoghe tradizioni storiche e culturali. (quali i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio).

Art. 4 Territorio - Sede Comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dagli agglomerati, storicamente riconosciuti dalla comunità, di Ca' De' Frati, Osteriola e San Ludovico.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 22,56 confinante con i Comuni di Fabbrico, Carpi, Correggio e Campagnola Emilia.
3. Capoluogo del Comune è l'abitato ove si trova la sede comunale.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione degli agglomerati e della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Rio Saliceto è contraddistinto dal seguente stemma: d'azzurro al ponte romano sulla cui sinistra si erge un albero, valicante un rio attraversante una pianura erbosa, il tutto al naturale, il ponte sormontato nel punto del capo da una stella di argento raggiante dello stesso punto.
2. Il gonfalone del Comune consiste in un drappo partito di verde e d'azzurro riccamente ornato di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento "Comune di Rio Saliceto". Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati; l'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate posti a spirale; nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome; cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento.

3. Il gonfalone può essere esibito nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, quando sia presente il Sindaco o suo delegato.

Art. 6 Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto della pubblicità e della massima conoscibilità. Nella sede comunale è istituito apposito spazio, facilmente accessibile, da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto a tale forma di pubblicità in base alla Legge, allo Statuto, ai Regolamenti. Il Segretario, avvalendosi del messo comunale, cura l'affissione degli atti.

TITOLO II

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 7 Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento con lo Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della comunità locale.
2. Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono approvate con la procedura di cui al comma terzo dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142 dandone notizia secondo le modalità di cui al regolamento. La proposta di deliberazione di abrogazione totale è presentata congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. La adozione delle due deliberazioni è contestuale: la delibera abrogativa produce effetti dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 8 Adeguamento delle fonti normative comunali ai principi della legislazione in materia di ordinamento dei comuni e dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

1. Spetta al Consiglio Comunale l'adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ai principi della legislazione, in materia di ordinamento dei comuni e di esercizio delle funzioni ad essi attribuite, espressamente enunciati dalla legislazione stessa come limite inderogabile alla autonomia normativa del Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 9 Regolamenti

1. Il Comune esercita la propria potestà regolamentare nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto nel rispetto dei principi fissati dalla legge generale sulle autonomie locali e delle disposizioni statutarie medesime.
2. I regolamenti non contengono norme di carattere particolare e non hanno efficacia retroattiva.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti e le relative modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della esecutività dell'atto che li approva, salva diversa disposizione contenuta nei regolamenti stessi.

Art. 10 Ordinanze

1. Il Comune emana ordinanze di carattere ordinario per la attivazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con atto motivato, le ordinanze contingibili e urgenti nei casi previsti dalla legge, aventi efficacia limitata al tempo in cui permane la necessità.
3. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni. Le ordinanze di carattere individuale sono altresì notificate ai destinatari.

Art. 11 Pubblicità

1. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, sono pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità del regolamento. Tali atti sono accessibili e consultabili da parte di chiunque.

Art. 12 Fonti di interpretazione ed applicazione.

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, ed al Sindaco per l'ambito delle rispettive competenze la emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione delle norme dagli stessi organi emanate.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III

ORGANI ELETTIVI

CAPO I - Il Consiglio Comunale

Art. 13 Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Esercita le potestà e competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni confermandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti con il presente Statuto e con le norme regolamentari.
3. La sua elezione, la durata in carica, le competenze ed il numero dei consiglieri sono regolati dalla legge.

Art. 14 Presidenza del Consiglio e svolgimento delle adunanze

1. Il Sindaco ricopre la carica di Presidente del Consiglio Comunale, curandone la convocazione, la formulazione dell'ordine del giorno e la fissazione della data dell'adunanza.
2. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in adunanze ordinarie o di urgenza.

Art. 15 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti con compiti di supporto alle competenze esercitate dall'assemblea.
2. Dette funzioni possono svolgersi mediante l'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio nonché mediante la formulazione di proposte o pareri da presentarsi all'assemblea consiliare o alla Giunta Comunale.
3. Le Commissioni sono composte in modo da rispecchiare il rapporto proporzionale tra i gruppi consiliari, anche con sistemi di rappresentanza plurima.
4. Il regolamento determina le funzioni ed i poteri delle commissioni, ne disciplina la organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.
5. La nomina del Presidente compete al Consiglio comunale ed è effettuata contestualmente alla nomina della Commissione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 16 Commissioni di controllo e garanzia delle minoranze

1. Il Consiglio Comunale può nominare nel suo seno commissioni di controllo.
2. Dette commissioni possono svolgere la loro attività di verifica nei confronti dell'azione politico amministrativa della Giunta ed allo stato di attuazione delle linee programmatiche della amministrazione comunale.
3. Le Commissioni di cui al presente articolo sono presiedute da un rappresentante delle minoranze consiliari che viene dalle stesse proposto in sede di nomina della Commissione. In mancanza di una proposta unitaria, provvede il Consiglio scegliendo tra i candidati proposti dai vari gruppi di minoranza; è eletto il candidato che ottiene il maggiore numero di voti.
4. La composizione delle Commissioni di cui al presente articolo deve comunque rispecchiare il rapporto proporzionale tra i gruppi consiliari, come previsto dall'articolo precedente.
5. Le Commissioni di cui al precedente ed al presente articolo possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, responsabili di servizio e rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili di servizio ogniqualvolta questi lo richiedano.

Art. 17 Commissione di indagine

1. Il Consiglio comunale può, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, della maggioranza istituire nel proprio seno commissioni di indagine finalizzate all'esame di determinati procedimenti di competenza degli organi del Comune o dei responsabili della gestione.
2. Dette commissioni sono formate in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi dell'organo consiliare.
3. Esse possono chiedere la visione di tutti i documenti in possesso dell'amministrazione relativamente ai procedimenti ed all'attività oggetto del controllo, ad eccezione di quelli che debbano restare segreti in base a specifiche disposizioni di legge e fatto salvo il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
4. I rappresentanti degli organi ed i funzionari intervenuti nel procedimento oggetto della indagine sono preventivamente informati della medesima secondo le modalità stabilite dal regolamento e sono convocati a partecipare alle relative sedute.
5. L'attività della commissione di indagine si conclude con la redazione di una relazione che, con le modalità stabilite dal regolamento, viene votata dal consiglio comunale, previa trasmissione agli organi ed ai funzionari interessati con l'invito a partecipare alla discussione.

Art. 18 Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità e partecipa all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico - amministrativo senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Le norme relative alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché alle dimissioni dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
3. [Abrogato]
4. [Abrogato]

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 18 bis Decadenza dalla carica

1. Il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo, non partecipi a quattro sedute consecutive del Consiglio in un arco temporale di almeno sei mesi, viene, con deliberazione dello stesso, dichiarato decaduto.
2. La sussistenza della causa di decadenza viene comunicata dal Sindaco al Consigliere interessato almeno trenta giorni prima della seduta in cui il provvedimento dovrà essere discusso.
3. Fino al giorno del Consiglio, l'interessato può presentare memorie e documentazioni giustificative e depositarle agli atti della seduta nella quale la decadenza viene trattata come unico punto all'ordine del giorno. Durante la trattazione, l'interessato ha diritto di essere sentito dall'assemblea ma non ha diritto di voto.
4. Pronunciata la decadenza, il Consiglio provvede alla surrogazione secondo quanto previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 267/2000: in tal caso, il termine di dieci giorni decorre dalla data di esecutività della deliberazione che ha pronunciato la decadenza.
5. Qualora, per i motivi e secondo la procedura di cui al presente articolo, venga pronunciata la decadenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati, il segretario comunale riferisce tempestivamente al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti conseguenti previsti dall'art. 141 del d. lgs. n. 267/2000.

Art. 19 Attività dei Consiglieri Comunali

1. Il regolamento disciplina l'esercizio di tutti i diritti che la legge e lo Statuto riconoscono al consigliere.
2. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo presentate da parte dei consiglieri sono redatte in forma scritta e sono presentate al Sindaco, anche nel corso di una seduta consigliare.
3. Il Sindaco provvede a dare risposta alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo entro trenta giorni dalla data della presentazione. La risposta può avvenire mediante l'inserimento delle interrogazioni e delle istanze di sindacato ispettivo nella prima seduta consiliare utile ovvero con l'invio di comunicazione scritta, qualora lo richieda l'interrogante o non sia prevista una seduta consiliare nei termini di cui al comma precedente.
4. Il Consigliere ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale ed ai lavori delle Commissioni delle quali fa parte.
5. E' tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
6. Il regolamento definisce le eventuali forme e modalità di pubblicità dei redditi dei Consiglieri.

Art. 20 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, ciascuno dei quali designa il proprio capogruppo, secondo le modalità stabilite dal regolamento e dandone comunicazione al Segretario comunale.
2. Qualora non esercitino tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati, uno per ogni lista presente alle elezioni, nei rispettivi candidati alla carica di sindaco.
3. La disposizione del comma precedente non si applica per i gruppi rappresentanti la lista collegata al candidato eletto alla carica di sindaco o rappresentanti una lista in cui il candidato alla carica di sindaco abbia rinunciato o sia decaduto dalla carica di consigliere, per i quali il capogruppo è individuato nel consigliere, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista di appartenenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 21 Conferenza dei Capi gruppo

1. Il regolamento del Consiglio comunale può prevedere l'istituzione della conferenza dei Capi gruppo, disciplinandone il funzionamento e le attribuzioni.

Art. 22 Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Capo II - Giunta Comunale

Art. 23 Attribuzioni della Giunta Comunale

1. Oltre a quelle previste dalle vigenti disposizioni legislative, ai sensi dell'art. 107 c. 2 del d. lgs. n. 267/2000, è attribuita alle competenze della Giunta Comunale l'adozione di atti amministrativi rientranti nelle seguenti tipologie:

a) atti di carattere politico amministrativo ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 esecutivi degli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale e non rientranti tra le competenze gestionali del direttore generale o dei responsabili di servizio;
b) atti diversi da quelli indicati al punto precedente, ma non rientranti nelle competenze gestionali del direttore generale o dei responsabili di servizio ai sensi dell'art. 107 del d. lgs n. 267/2000, ed il cui contenuto sostanziale non possa essere desumibile da quanto disposto dagli atti di pianificazione della gestione;
c) atti di pianificazione della gestione degli uffici e dei servizi, ivi compresa la definizione delle modalità di copertura di posti vacanti in pianta organica;
d) determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
e) approvazione di progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche redatti in base alla programmazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/94;
f) atti relativi alla determinazione della posizione della amministrazione comunale in procedimenti giudiziali o ricorsi amministrativi nei quali il Comune sia parte, ivi compresa la nomina degli eventuali legali di fiducia;
g) conferimento di incarichi individuali nella ipotesi prevista dall'art. 7 comma 6 del d. lgs. n. 165/2001;
h) intitolazioni di strade, concessioni di patrocini, indirizzi sulla organizzazione di manifestazioni e spettacoli;
i) assegnazioni di alloggi in deroga alle graduatorie vigenti ai sensi della vigente legislazione regionale e del relativo regolamento comunale;
j) concessioni di aiuti economici in casi eccezionali ed in deroga ai vigenti regolamenti;
k) nomine dei rappresentanti dell'ente presso organi di partecipazione che non siano di competenza del sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 8 del d. lgs. n. 267/2000.

2. La Giunta Comunale impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Essa riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione in sede di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

approvazione del bilancio consuntivo ed è tenuta a riferire sul proprio operato ogni qual volta sia richiesto da un determinato numero di Consiglieri o dalle Commissioni Consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 24 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 6 assessori.
2. Il Sindaco può nominare gli assessori in numero inferiore a quello previsto dal precedente comma, fermo restando il rispetto del numero massimo.
3. Ferma restando l'estrazione consiliare del Vice Sindaco, potranno essere nominati assessori cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e di particolari requisiti di professionalità. Di tali requisiti dovrà essere dato atto nel provvedimento di nomina. Gli assessori esterni hanno le medesime prerogative ed esercitano le loro funzioni con le stesse modalità degli Assessori consiliari.
4. Gli stessi partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Art. 25 Abrogato

Art. 26 Linee programmatiche dell'amministrazione comunale

1. Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale, esauriti gli adempimenti prescritti dagli articoli 50, comma undicesimo, 41 e 46 comma secondo del d. lgs. n. 267/2000, il Sindaco presenta ed illustra all'assemblea il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e ne consegna una copia a ciascun consigliere comunale.
2. Nei quindici giorni successivi, ciascun consigliere può trasmettere al Sindaco proposte di integrazioni al documento.
3. Il Sindaco procede, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, alla convocazione del Consiglio Comunale nelle forme previste dal relativo regolamento ove illustra le determinazioni della Giunta Comunale sulle eventuali proposte presentate.
4. La seduta si conclude con la votazione delle eventuali integrazioni e del documento proposto dal Sindaco adeguato con le integrazioni approvate dal consiglio.
5. Trascorso un periodo non superiore a metà legislatura, il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta comunale.
6. Nel corso della durata del proprio mandato, il Consiglio comunale può integrare con adeguamenti strutturali e modifiche le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche eventualmente sopravvenute.

[Art. 26 bis Abrogato]

Art. 26 ter Dimissioni degli Assessori

1. [Abrogato]

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le dimissioni degli Assessori vanno presentate al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, in tal caso vengono verbalizzate dal Segretario e si considerano presentate il giorno stesso.

Art. 26 quater Compiti degli Assessori

1. Gli Assessori, ciascuno per i compiti affidati, illustrano al Consiglio, in nome e per conto della Giunta, le proposte avanzate dalla Giunta stessa.
2. Rispondono alle interrogazioni presentate dai consiglieri nelle materie di propria competenza e secondo i termini e le modalità disciplinati dall'articolo 19.

Art. 26 quinquies Decadenza delle deliberazioni in via di urgenza

1. La decadenza delle deliberazioni di variazione del bilancio adottate in via di urgenza dalla Giunta comunale che si verifica a causa della mancata ratifica da parte del Consiglio nei termini di legge, è pronunciata dal segretario comunale che ne dà immediata comunicazione al Sindaco ed ai responsabili di servizio.

Capo III - Procedimento deliberativo

Art. 27 Deliberazioni organi collegiali.

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli dei presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Il Consiglio comunale, in seconda convocazione, delibera validamente con la presenza di sei membri.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto le votazioni relative alle relazioni delle commissioni di indagine previste dall'art. 17.
4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
5. Il deposito degli atti inerenti le proposte di deliberazioni, regolarmente istruite dai responsabili dei servizi e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato da chi presiede la seduta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 27 bis Pareri.

1. In ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta devono essere inseriti nel testo i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs 267/2000.
2. Nel caso di parere negativo debitamente motivato, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, ne esplica la motivazione.
3. L'adozione di deliberazioni diverse da quelle per cui è stata compiuta la fase istruttoria o l'accoglimento di emendamenti che incidano in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge.
4. Il parere negativo deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possano far conseguire all'amministrazione gli stessi obiettivi previsti nell'atto originario.

Art. 27 ter Determinazioni dei capi servizio

1. Ai sensi degli articoli 107 e 109 del d. lgs. n. 267/2000, il direttore generale, ove istituito ed operante ovvero i responsabili di servizio assumono determinazioni nelle materie di loro competenza.
2. Dette determinazioni sono assunte altresì dal segretario comunale nell'esercizio delle funzioni ad egli attribuite dal presente statuto o dai regolamenti comunali, o conferite dal sindaco.
3. Le determinazioni sono numerate progressivamente e raccolte a cura dell'ufficio di segreteria che provvede ad annotarne, in ordine cronologico ed in apposito registro anche elettronico, il numero, la data, il responsabile del servizio, l'oggetto e gli estremi di esecutività
4. Le determinazioni diventano esecutive dal momento della loro registrazione con eccezione di quelle contenenti impegni di spesa, la cui esecutività decorre dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
5. L'ufficio di segreteria provvede, entro i dieci giorni del mese successivo, ad inviare ai capigruppo consiliari ed ai membri della Giunta comunale, l'elenco delle determinazioni assunte mensilmente.

Capo IV - Sindaco

Art. 28 Ruolo

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge che inoltre disciplina i casi di incompatibilità ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza sull'attività e l'organizzazione del Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 29 Attribuzioni del Sindaco quale capo del governo locale

1. Oltre alle competenze di legge, al Sindaco sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza delle competenze connesse al suo ufficio.
2. Il Sindaco:
    a. [abrogata];
    b. [abrogata]
    c. ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica e amministrativa del Comune;
    d. coordina l'attività dei singoli Assessori;
    e. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con gli altri soggetti pubblici previsti dalla legge;
    f. [abrogata;]
    g. può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale nelle materie e con le modalità di cui alla legge 241/90;
    h. convoca i comizi per i referendum consultivi;
    i. [abrogata];
    j. [abrogata]
    k. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che le aziende speciali, le istituzioni, le associazioni e le società di cui il Comune fa parte svolgano la loro attività secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
3. Il Sindaco, in base alla distribuzione di competenze effettuata dal regolamento degli uffici e dei servizi, impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali, di coordinamento e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa.

Art. 30 Attribuzioni relative alla legale rappresentanza ed alla tutela giuridica del comune

1. Il Sindaco ha la legale rappresentanza del comune e sta in giudizio nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in cui il comune stesso sia parte.
2. Egli può delegare con specifico atto scritto le attribuzioni indicate dal precedente comma al segretario comunale, al direttore generale o al responsabile del servizio interessato dal procedimento oggetto della delega. Ogni delega deve riguardare un singolo procedimento e non sono ammesse deleghe generiche.

Art. 31 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
    a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento;
    a bis) convoca e presiede la Giunta Comunale;
    b. convoca e presiede la conferenza dei Capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
    c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
    d. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
    e. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Assessori.

Art. 32 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che a tale carica viene designato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel provvedimento sindacale di nomina.
3. Dei compiti attribuiti agli assessori e delle eventuali modifiche deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Art. 33 Deleghe

1. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. La modifica o la revoca delle deleghe è comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Partecipazione popolare

Art. 34 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione di tutti i residenti anche non cittadini italiani all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano l'intervento di tutti i residenti, anche se non cittadini italiani, nella formazione degli atti così come previsto nel successivo art.44
4. L'Amministrazione attiva forme di consultazione per acquisire pareri di gruppi o organizzazioni, quando lo ritiene opportuno, o quando questi ne facciano espressa e motivata richiesta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo II - Istituti della partecipazione

Art. 35 Consultazioni

1. Il Comune, in materie di esclusiva competenza locale e di rilevante interesse, promuove la consultazione della cittadinanza o di parte di essa, delle organizzazioni e di ogni altra formazione economica o sociale. La consultazione può essere attivata anche su specifiche richieste degli interessati.
2. La consultazione può essere effettuata mediante assemblee pubbliche, o con l'invio di questionari con i quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni e pareri.
3. Il regolamento stabilisce le forme di svolgimento e di pubblicità delle consultazioni.

Art. 36 Consulte

1. Per determinate materie, il Comune può istituire apposite commissioni consultive cui sono chiamati a far parte rappresentanti delle associazioni e gruppi operanti nel territorio. Il regolamento ne individua le materie, la composizione, i compiti ed il funzionamento.

Art. 37 Istanze, Petizioni e Proposte

1. Ogni residente nel comune, anche se cittadino straniero, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le istanze, petizioni o proposte sono rivolte al Sindaco e contengono in modo chiaro e intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta, la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi e la designazione del rappresentante.
3. L'Amministrazione, tramite gli uffici interessati che si fanno carico dell'istruzione della pratica, ha trenta giorni per esaminare l'atto e far conoscere agli interessati il proprio intendimento in merito. Qualora i firmatari dell'istanza, petizione o proposta siano più di 100 o rappresentino un numero significativo degli utenti di un servizio, l'oggetto dell'istanza, petizione o proposta, viene iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Nel corso della trattazione dell'oggetto, può essere sentito il rappresentante dei firmatari.
4. Il regolamento individua gli uffici competenti ad istruire le pratiche, le materie eventualmente escluse e le modalità di raccolta delle firme.

Art. 38 Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli aventi diritto al voto sono chiamati a pronunciarsi in merito a questioni di rilevanza generale, per l'intera collettività locale, al fine di sollecitare manifestazioni di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

2. Il referendum consultivo è indetto su richiesta presentata nelle forme di legge, da almeno l'8% degli aventi diritto iscritti nel registro della popolazione del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale viene presentata la richiesta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
3. Hanno diritto al voto i residenti nel comune, anche se stranieri, che abbiano compiuto diciotto anni alla data di svolgimento delle consultazione.
4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
    a. revisione dello Statuto del Comune, e di quelli delle aziende speciali e delle istituzioni;
    b. tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
    c. piani di sviluppo della rete commerciale e produttiva, piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione, quando definitivamente approvati;
    d. designazione e nomina di rappresentanti comunali;
    e. attività amministrativa di mera esecuzione di disposizioni statali o regionali o soggetta a termini perentori di legge ovvero derivante dall'applicazione della normativa scaturente dai Contratti Collettivi di Lavoro dei dipendenti negli Enti Locali;
    f. bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, piani poliennali degli investimenti, conti consuntivi.
5. Non è ammissibile, inoltre, un quesito referendario su uguale oggetto già sottoposto a referendum se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente consultazione.
6. Non è, parimenti ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone.
7. Qualora abbia partecipato alla consultazione referendaria la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco.
8. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune e ne deve essere data ampia informazione alla cittadinanza.

Capo III - Associazionismo e partecipazione

Art. 39 Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei residenti nel comune anche se non cittadini italiani attraverso forme di incentivazione, accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite la adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. Le attività indicate nel precedente comma sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.
3. A tal fine la Giunta comunale istituisce apposito albo per il censimento delle libere forme associative operanti nel territorio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 40 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei residenti nel comune anche se non cittadini italiani. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione, per la gestione di particolari servizi comunali può promuovere la costituzione di appositi organismi, ovvero affidarsi a forme associative già costituite determinando finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
3. A sostegno e per la valorizzazione delle associazioni e degli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativo.
4. Il Comune inoltre, può attivare convenzioni con le libere forme associative per la realizzazione di iniziative e la gestione di beni e risorse per lo svolgimento di attività non istituzionali.

TITOLO V

ACCESSO ED INFORMAZIONE PER LA CITTADINANZA

Capo I - Pubblicità degli atti

Art. 41 Pubblicità degli atti.

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Degli atti segretati deve essere redatto un elenco nel quale devono essere riportati gli estremi di protocollo. Per assicurare la effettiva conoscenza degli atti, l'Ente si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio comunale, anche dei mezzi di comunicazione di massa.
2. [Abrogato.]

Capo II - Il diritto di accesso e di informazione del cittadino

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 42 Diritto all'informazione

1. L'Amministrazione comunale garantisce il diritto dei residenti nel comune anche se non cittadini italiani, nelle forme previste dal regolamento, alla informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
2. L'Amministrazione comunale garantisce altresì ai residenti nel comune anche se non cittadini italiani, nelle forme previste dal regolamento il diritto all'informazione relativa all'attività da essa svolta o concernente dati di cui la stessa sia comunque in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere dalle U.S.L., Aziende Municipalizzate, o altri Enti cui essa partecipa.
3. Il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti ed ai servizi comunali disciplina le modalità di partecipazione dei residenti nel comune anche se non cittadini italiani, singoli od associati, alle determinazioni dell'amministrazione comunale.

Art. 43 Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Tutti i residenti nel comune anche se non cittadini italiani, singoli od associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi aventi contenuto generale indicati in apposito regolamento e secondo le modalità dallo stesso stabilite.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi è assicurato ai residenti nel comune anche se non cittadini italiani [elettori del Comune] nonché a chiunque vi abbia interesse su motivata richiesta per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti con le modalità stabilite dal regolamento.
3. L' esame degli atti e documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti o documenti amministrativi, è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

Art. 44 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I residenti nel comune anche se non cittadini italiani ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all' inizio dello stesso, ha l' obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Il responsabile dell' istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull' accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all' organo comunale competente all' emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l' intervento partecipativo non concerne l' emanazione di un provvedimento, l' amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta od il responsabile del servizio interessato, secondo le rispettive competenze potranno concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Capo III - Difensore civico

Art. 45 Difensore civico

1. Al fine di garantire l' imparzialità ed il buon andamento della Amministrazione comunale, può essere istituito, anche in forma associata con altri comuni, l' ufficio del Difensore Civico. Le competenze, le attribuzioni, le modalità di svolgimento dell' incarico, i mezzi di finanziamento sono stabiliti dal regolamento.
2. Il Difensore Civico è sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi del Comune.
3. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all' inserimento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

Art. 46 Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
    a. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
    b. i parlamentari, i Consiglieri provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
    c. i ministri di culto;
    d. gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
    e. chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l' oggetto di rapporti giuridici con

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l'Amministrazione comunale;

f. chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 47 Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione, qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

Art. 48 Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio entro 60 giorni dalla sua presentazione e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 49 Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico viene corrisposta l'indennità prevista nell'apposito regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

Capo I - Segretario comunale

Art. 50 Ruolo e funzioni

1. [Abrogato].
2. [Abrogato].
3. Il Segretario comunale, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività [cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi].
4. Può rogare i contratti in cui il Comune di Rio Saliceto sia parte, eccezion fatta per i contratti di donazione.
5. In mancanza di specifica e diversa disposizione del Sindaco in merito, svolge le funzioni attribuite ai responsabili di servizio in caso di assenza o obbligo di astensione nei casi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
6. Il Segretario esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o dal Sindaco, ivi compresa la responsabilità di uffici e servizi
7. [Abrogato].

Art. 51 [Abrogato].

Art. 52 Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale costituisce l'organo consultivo per eccellenza, dotato di ampia competenza giuridico - amministrativa.
2. In tale veste coadiuva e sovrintende l'attività dei responsabili di servizio e degli uffici; partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne
3. Se richiesto, formula pareri e esprime valutazioni di ordine giuridico al Consiglio, alla Giunta, al

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

Art. 53 Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, curandone la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissioni delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio elettorale in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente

Art. 54 Vice segretario

1. Al fine di coadiuvare il Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge o dal presente Statuto, può essere prevista la figura del Vice segretario.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione ed ausilio all'attività del Segretario, il Vice segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento.
3. Abrogato.

Art. 55 Direttore generale

1. Nei casi e con le modalità previste dalla legge, il Sindaco può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dalla convenzione con gli altri enti interessati e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Contestualmente al provvedimento di nomina, il Sindaco disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti con il Segretario Comunale.
3. Quando non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1, le funzioni di Direttore Generale possono essere svolte dal Segretario comunale.

Art. 55 bis Responsabili di servizio

1. Spetta ai responsabili di servizio l'adozione di tutti i provvedimenti, anche di carattere discrezionale, i quali abbiano natura gestionale ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, con esclusione di quelli attribuiti al Sindaco ed al Segretario Comunale.
2. I responsabili di servizio compiono l'istruttoria ed esprimono i pareri di cui all'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000 sugli atti deliberativi della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.
3. Essi sono responsabili del raggiungimento degli obbiettivi fissati dalla Giunta Comunale nei documenti di programmazione della gestione relativamente al servizio di appartenenza e della

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

gestione di tutte le relative risorse umane e finanziarie ad essi assegnate.

Art. 55 ter Organo di valutazione del raggiungimento degli obbiettivi da parte dei responsabili di servizio

1. Il raggiungimento degli obbiettivi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente è verificato da apposito organo di valutazione da individuarsi anche attraverso la costituzione di un ufficio associato con altri Comuni.
2. Il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi o la convenzione per la costituzione dell'ufficio associato definiscono i requisiti, i criteri di nomina con le eventuali incompatibilità nonché la durata in carica dei componenti dell'organo di valutazione; definiscono inoltre le competenze dell'organo di valutazione ed i criteri per la valutazione dei responsabili di servizio.

Capo II - Principi strutturali e organizzativi

Art. 56 Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi e finalità:
    a. organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
    b. analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
    c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
    d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, con sua articolazione in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati, nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti o equiparati.

Art. 57 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle attrezzature, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a. struttura organizzativo - funzionale;
b. dotazione organica;
c. modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d. possibilità di nomina di soggetti esterni ai posti di direttore generale o di responsabile di servizio con contratto a tempo determinato, eventualmente di diritto privato;
e. possibilità, per incarichi determinati caratterizzati da elevata professionalità, di assumere consulenti esterni.

Art. 57 bis Consulenze specialistiche

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Sindaco può avvalersi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità anche ai fini della copertura di posti di responsabili di servizio.
2. La nomina di consulenti esterni viene disposta dal Sindaco con atto che deve in particolare indicare la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

TITOLO VII

GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I - Servizi pubblici locali e loro disciplina

Art. 58 Servizi pubblici locali e loro disciplina

1. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici locali che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Il Comune garantisce inoltre, nell'ambito locale, servizi di competenza statale (es. servizi demografici, leva militare, statistica) nonché servizi di competenza regionale ad esso delegati.
3. Tali servizi possono essere attribuiti o delegati al Comune purché vengano contestualmente assicurati i mezzi e le risorse finanziarie per farvi fronte.
4. Compete al Consiglio comunale l'individuazione di nuovi servizi pubblici e la scelta dei relativi modelli di gestione.
5. Spetta altresì al Consiglio la modificazione dei servizi esistenti in relazione alle mutate esigenze della comunità. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo II - Forme di gestione

Art. 59 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per la loro dimensione o per le loro caratteristiche non rendano opportuna altra forma di gestione.

Art. 60 Altre forme di gestione

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
    a. la concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
    b. la costituzione di istituzione per l'esercizio di servizi sociali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale;
    c. la partecipazione a società di capitali, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 61 Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, esercita le competenze di cui all'art. 115 comma 6 D. Lgs. 267/2000 nei confronti di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
3. La carica di consigliere dell'azienda è incompatibile con quella di consigliere comunale, assessore e consigliere di altra azienda, istituzione o società del comune o alla quale il Comune partecipi.
4. Lo Statuto dell'azienda speciale stabilisce in particolare le modalità di nomina del presidente da parte del Consiglio di amministrazione

[3. Testo precedente. Abrogato].

Art. 62 Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può avvalersi di istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotate di sola autonomia gestionale.
2. Il loro ordinamento e funzionamento sono regolati dai rispettivi Statuti approvati, quali atti fondamentali, dal Consiglio comunale al momento della costituzione delle istituzioni medesime.
3. Gli statuti stabiliscono in particolare le modalità di nomina dei consigli di amministrazione delle istituzioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 63 Società a prevalente capitale locale

1. I servizi pubblici possono essere altresì gestiti a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.
3. Resta confermata la possibilità di partecipare per raggiungere finalità di rilievo generale, a società di capitale anche non aventi prevalente capitale pubblico locale così come previste e disciplinate dall'art. 116 del D. Lgs. n. 267/2000.

Capo III - Forme associative

Art. 64 Principio di cooperazione

1. Il Comune ricerca e promuove, avvalendosi dei moduli o degli istituti previsti dalla legge, le forme associative tra enti locali più idonee all'esercizio delle attività e finalità da perseguire.

Art. 65 Convenzioni

1. Per fare fronte ad esigenze specifiche e temporanee, ed al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni disciplinano i fini, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. La convenzione individua l'Ente che assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione e ne disciplina le forme.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono altresì prevedere la costituzione di uffici comuni tra gli enti convenzionati ai quali affidare l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli enti convenzionati stessi ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 65 bis Associazioni intercomunali

1. Al fine di addivenire alla gestione associata di una pluralità di funzioni con altri comuni confinanti, possono essere istituite Associazioni Intercomunali approvandone l'atto costitutivo ed il regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Si osservano a tal fine le disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 3/99 e le relative norme regionali applicative e riguardanti gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni.

Art. 66 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri comuni e, ove interessato, con la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti:
    a. lo Statuto del Consorzio che disciplina l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente;
    b. una convenzione che, oltre al contenuto di cui al secondo comma del precedente articolo, stabilisca l'obbligo di trasmissione degli atti fondamentali del consorzio agli enti aderenti e la loro pubblicazione nei rispettivi albi pretori.

Art. 67 Accordi di programma

1. Il Comune promuove e conclude accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali, che necessitino dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
    a. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
    b. individuare, attraverso strumenti appropriati, i costi, le fonti di finanziamento e il loro riparto fra gli enti coinvolti;
    c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
4. [Abrogato].

Capo IV - Gestione economico-finanziaria e contabilità

Art. 68 Autonomia finanziaria

1. Il Comune, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, così come di autonoma potestà impositiva, nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
2. Nell'ambito dell'autonomia di cui al precedente punto, il Comune:
    a. determina l'entità ed i criteri della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi, fissando le relative tariffe;
    b. ispira la propria azione a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c. per la realizzazione di opere, interventi o per l'istituzione e gestione di servizi, può reperire le necessarie risorse anche mediante contribuzioni volontarie, straordinarie o periodiche, corrisposte dai cittadini;
d. qualora, dalla realizzazione di opere, interventi ed attività derivino utilità particolari e differenziate a singoli gruppi o categorie predeterminabili, può prevedere forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

Capo V - Programmazione finanziaria

Art. 69 Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Essa viene definita e rappresentata attraverso il bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

Art. 70 Opere pubbliche ed investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio di previsione, la Giunta propone al consiglio l'elenco annuale delle opere pubbliche da realizzarsi nel corso dell'esercizio finanziario, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge n. 109/94.
2. Per il finanziamento degli investimenti l'organo competente attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali.
3. Il ricorso al credito è considerato canale ordinario per il finanziamento degli investimenti.

Art. 71 Appalti e contratti

1. All'appalto dei lavori, forniture di beni e servizi, acquisti, vendite, permute, locazioni ed affitti, il Comune provvede con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. [Abrogato].
3. L'attività contrattuale è ispirata a criteri di economicità e trasparenza.
4. Il Comune può attivare forme di acquisto collettive, in collaborazione con enti pubblici o privati, ispirandosi a criteri di economicità.

Capo VI - Revisione economico-finanziaria

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 72 Controllo interno della gestione

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.
2. Nel regolamento di contabilità sono definite le modalità del controllo interno della gestione .
3. Il controllo della gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi, e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi necessari per conseguire i risultati prefissati.

Art. 73 Il rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali ed i risultati della gestione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo, il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
3. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito alla efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 74 Organo di revisione economico - finanziaria

1. L'organo di revisione economico - finanziaria esercita le funzioni attribuite dalla legge con le modalità definite nel regolamento ed ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
2. Il regolamento disciplina le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'Ufficio di Revisore, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Disciplina altresì la modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

Art. 75 Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
3. Entro sei mesi della data in entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto e successivamente almeno una volta nel corso del mandato amministrativo, il Consiglio, sulla base di una relazione del Sindaco, valuta in apposita

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

seduta lo stato di attuazione delle norme statuarie nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze del Comune e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo.